Dal mondo

Svizzera: approvata riforma fiscale. Revisionati i regimi di favore

17 Ottobre 2018

Tra gli obiettivi, rendere il Paese più attrattivo per le imprese e individuare un nuovo livello di imposizione sul reddito

Thumbnail
Image not found or type unknown

Assicurare l'attrattività del Paese per le imprese, ripristinare l'immagine del sistema fiscale e individuare un appropriato livello di imposizione sul reddito. Questi i principali obiettivi ai quali mira il Consiglio Federale di Berna con gli interventi contenuti nella riforma fiscale che trae origine dal Progetto Fiscale 17, avviato nella primavera del 2017 sulle ceneri della Riforma III della fiscalità delle imprese elvetiche, bocciata dalla consultazione popolare del 12 febbraio 2017 con il 59,1% delle preferenze contrarie. La Legge di riforma fiscale nasce dall'esigenza di abolire alcuni regimi fiscali privilegiati, che ormai non appaiono più compatibili con le norme internazionali, anche alla luce del processo di riqualificazione del Paese nel contesto internazionale. L'iter legislativo è terminato il 28 settembre 2018 con l'approvazione da parte dei due rami del Parlamento del testo finale di quella che lungo il suo cammino è diventata la "Legge Federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell'AVS" (RFFA). Dalla pubblicazione della Legge nel Foglio Federale decorre il termine di tre mesi per proporre la consultazione popolare. In caso di referendum il Consiglio Federale ha già individuato la data della votazione nel 19 maggio 2019. In caso di esito positivo le disposizioni dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2020.

Il cuore della riforma

"La situazione attuale genera incertezza del diritto e insicurezza nella pianificazione per le imprese che operano a livello transfrontaliero, nuoce alla piazza economica così come alla reputazione del Paese", è questa la premessa ai due aspetti principali che caratterizzano la riforma fiscale. Da una parte la riforma prevede l'abolizione di alcuni regimi fiscali privilegiati, riconducibili in particolare alle società con statuto speciale cantonale e a quelle di gestione, non più tollerati dall'Unione Europea e dall'Ocse, dall'altra risponde all'esigenza di tutelare l'attrattività e la competitività

imprenditoriale del Paese limitando al contempo le perdite fiscali per Confederazione, Cantoni e Comuni. Per garantire il raggiungimento di quest'ultima condizione, il Consiglio Federale ha previsto l'introduzione di un set di misure fiscali agevolative gradite alla comunità internazionale. Alcuni di questi interventi, infatti, trovano riscontro in altri ordinamenti già da diverso tempo. Si tratta di quella parte della riforma che riguarda più da vicino la determinazione del reddito d'impresa. L'implementazione di queste misure è prevista a livello cantonale ma per la loro applicazione la legge ha stabilito alcuni limiti e condizioni, cha garantiscono comunque un adattamento alle specifiche esigenze locali. Vediamo nel dettaglio quali sono, e come dovranno essere utilizzati, i nuovi istituti che verranno introdotti nell'ordinamento svizzero:

- Patent box, secondo lo standard Ocse (tassazione separata dell'utile d'esercizio proveniente da investimenti in brevetti, marchi e altri beni immateriali) con uno sgravio massimo del 90% del reddito.
- Deduzioni per attività di ricerca e sviluppo, fino a un massimo del 50% del reddito.
- Deduzioni per il finanziamento proprio, solo nei Cantoni con un determinato onere fiscale minimo (imposizione effettiva dell'utile almeno del 18,03%).

Il patent box è obbligatorio per tutti i Cantoni, mentre la seconda e la terza misura sono facoltative.

L'ultima posizione in elenco non faceva parte del progetto originario ma è stata aggiunta nel corso dell'iter legislativo. Alle misure speciali viene affiancata una limitazione allo sgravio fiscale complessivo, che prevede l'obbligo per i Cantoni di assoggettare ad imposizione almeno il 30% dell'utile imponibile delle imprese prima dell'applicazione delle regole speciali. Per riequilibrare gli effetti "espansivi", la riforma prevede un parziale inasprimento dell'imposizione sui dividendi incassati dalle persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate (almeno il 10% del capitale sociale). A livello federale la quota imponibile passa al 70% (attualmente è pari al 60%), mentre a livello cantonale il valore minimo previsto è del 50%.

Gli altri interventi

La riforma non si limita a intervenire solo sul reddito d'impresa e sugli aspetti collegati. Una norma, la cui adozione è obbligatoria per i Cantoni, prevede l'emersione delle cosiddette riserve occulte (valori latenti) presenti in bilancio, in caso di passaggio della società da regime privilegiato a regime ordinario o di trasferimento da altro Stato. Riduzioni, facoltative per i Cantoni, nel calcolo dell'imposta sul capitale (per la parte relativa a partecipazioni qualificate, brevetti e diritti analoghi e prestiti infragruppo) per mitigare gli effetti negativi derivanti dall'abolizione del regime speciale, al quale era applicabile un'imposta ridotta. Estensione del computo globale d'imposta (diminuzione

delle imposte dirette) anche alle stabili organizzazioni svizzere di società estere, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione per le imposte pagate all'estero e non più recuperabili su interessi, dividendi e canoni.

L'introduzione di meccanismi di compensazione

La riforma fiscale impatta sul Paese sia per la tipologia di interventi di natura economica che per i riverberi di natura finanziaria. Particolare attenzione, quindi, è stata riservata alla formulazione equilibrata dell'iniziativa e alla valutazione delle ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni. Con l'abolizione delle società a statuto speciale la Confederazione ha dovuto rinunciare a un importante volume di entrate. Negli anni tra il 2012 e il 2014, infatti, il flusso proveniente da queste società è stato in media pari a 4,3 miliardi di CHF. La buona riuscita della riforma porterà a una contrazione delle entrate nel breve termine, ma garantirà la competitività per il futuro. Per far fronte a questa "rinuncia" di gettito la Confederazione ha pensato di supportare i Cantoni con maggiori trasferimenti, incrementando dal 17% al 21,2% la quota dell'imposta federale diretta loro spettante. Inoltre, il 7 giugno 2018, il Parlamento ha inserito nel progetto di legge una compensazione socio-politica a favore dell'AVS, ossia del sistema pensionistico, pari a 2 miliardi di CHF. Il cosiddetto primo pilastro beneficerà quindi di un finanziamento supplementare grazie a un aumento dei prelievi salariali, un incremento dei contributi prelevati dalle casse della Confederazione e a una diversa ripartizione del gettito proveniente dall'Iva. Gli interventi di perequazione sociale che fanno parte della riforma manifestano che siamo di fronte ad un passaggio fondamentale per la vita economica e finanziaria del Paese. Vedremo che cosa ne penserà la popolazione se dovesse essere chiamata a esprimere la propria preferenza.

di
Matteo Pompei

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/svizzera-approvata-riforma-fiscale-revisionati-regimi-favore